

CITTA' DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

UFFICIO TRIBUTI

I.M.U. ANNO 2015

Chi paga

Sono soggetti passivi dell' IMU:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Non sono soggetti all'imposta:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di base e la detrazione;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92.

Enti non commerciali

Sono previste tre rate di versamento (vedi paragrafo "Casi particolari").

Immobili in multiproprietà

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del

consumo), il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- prima rata entro il 16 giugno 2015;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2015.

Per gli enti non commerciali vedi il paragrafo "Casi particolari".

Dove e come si paga

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale. Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono i seguenti:

3912 Abitazione principale e relative pertinenze

3914 Terreni

3916 Aree fabbricabili

3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D

3923 Interessi (a seguito di accertamento)

3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)

3925 Immobili di categoria D (quota Stato)

3930 Immobili di categoria D (quota Comune)

Codice comune. In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Montagnana: F394.

Decimali. L' IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 42,49 €uro si arrotondano a 42,00 €uro; 42,50 si arrotondano a 43,00 €uro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. nel caso dei fabbricati di cat. D di cui all'esempio 2, sotto riportato alla voce "Esempi di calcolo": €uro 78,73 per altri fabbricati - quota Comune, edeuro 159,35 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano rispettivamente a 79,00 e 159,00 €uro).

Bollettini postali. Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell'apposita pagina del sito web di Poste italiane.

NB: dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a €uro 1.000,00 può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, D.L. 66/2014).

Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Montagnana per tale tipologia di immobili è dello 0,90%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,90% va versata al Comune.

Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici, (si veda l'esempio n. 2 alla voce Esempi di calcolo).

Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 10,00 €uro annui.

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.

FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.

Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di €uro 500, il valore sul quale applicare l'aliquota è €uro 84.000 ($500 \times 1,05 \times 160 = 84.000$). I moltiplicatori da applicare sono:

Categoria catastale dell'immobile	Tipologia	Moltiplicatore IMU
A (tranne A/10)	abitazioni	160
A/10	uffici e studi privati	80
B	collegi, scuole, ospedali, etc.	140
C/1	negozi e botteghe	55
C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	140
D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65
D/5	banche e assicurazioni	80

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via G.B.Brunelli a Este (PD), tel. 049 7911511). Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.

TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75.

AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2014. Il Comune di Montagnana ha deliberato le tabelle di riferimento dei valori venali delle aree. (Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2014).

Aliquote per il versamento

Ai sensi dell'art. 13bis del D. L. 201/11, si applicano per l'acconto e il saldo le stesse aliquote e detrazione in vigore nell'anno precedente applicando le seguenti aliquote e detrazione:

- abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,4%
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - €uro 200,00.
- tutti gli altri immobili 0,90%

Abitazione principale e detrazione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari residenti, uno al 60% e uno al 40%, avranno diritto, su base annua, a €uro 100,00 di detrazione a testa, quindi €uro 50,00 per l'acconto).

Casi particolari

Anziani o disabili in ricovero permanente e cittadini residenti all'estero

L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento IMU.

Solo per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE, che godono di un trattamento pensionistico erogato dallo Stato straniero e non dall'Italia, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato d'uso è equiparata ad abitazione principale e non è soggetta a IMU.

Coniugi separati/divorziati

Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell'immobile gode del diritto di abitazione ed è pertanto l'unico soggetto passivo. L'immobile è escluso dall' IMU.

Successioni

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.

Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.

Fabbricati rurali strumentali

Non si applica l'imposta ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11.

Fabbricati rurali non strumentali

Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 0,90% se immobili diversi dalle abitazioni principali.

Immobili di interesse storico-artistico

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.

N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.

Immobili inagibili

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11 e dell'art. 3 del Regolamento com.le IMU, l'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico com.le a seguito di domanda da prodursi all'Uffici Tributi corredata da perizia tecnica redatta da un professionista abilitato o con autocertificazione da parte del proprietario - richiedente.

La richiesta di inagibilità dovrà essere corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettagli diretti a evidenziare le motivazioni della richiesta stessa, un estratto catastale con l'evidenziazione dell'immobile di cui trattasi, compreso delle piante catastali (in scala 1:200).

Il riconoscimento dell'agevolazione è limitato alla casistica strettamente connessa alla struttura dell'immobile e quindi il fabbricato deve presentare significative lesioni strutturali alle murature, ai solai o alla copertura o sia collabente.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile IMU è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'IMU si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, nonché le riduzioni già previste per l'Ici a partire dal valore di €6000.

Enti non commerciali

Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (v. decreto n. 200 del 19 novembre 2012). Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate *entro il 16 giugno e 16 dicembre*, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata *entro il 16 giugno dell'anno successivo* a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 01.01.2014.

Riguardo alla dichiarazione IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014.

Fabbricati "merce"

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).

Immobili in multiproprietà

A decorrere dall'anno d'imposta 2013 per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206, il versamento IMU è effettuato da chi amministra il bene.

Dichiarazione Imu (variazioni nel possesso)

Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per le variazioni intervenute nel 2014, quindi, il termine è il 30 giugno 2015.

Per i seguenti immobili è previsto l'obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2015, pena la decadenza dal beneficio:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. 504/92

Lo stesso obbligo di presentazione della dichiarazione IMU è previsto, a pena di decadenza, per poter beneficiare della detrazione per l'abitazione principale sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Salvo il caso degli Enti non commerciali, per i quali si rinvia all'apposito paragrafo, è possibile presentare la dichiarazione in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio Tributi del Comune di Montagnana, via Carrarese 14, oppure trasmessa all'Ufficio Protocollo com.le per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 0429/800737 o per e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montagnana.pd.it

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'IMU entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (dal 1° gennaio 2015 dello 0,5%).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;

oltre i trenta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,33%; per l'omissione della dichiarazione IMU 2014, il termine è quello del 30 settembre 2015, entro il quale si doveva versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con un minimo di 5 euro;

ravvedimento lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75%.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Rimborsi, riversamenti ad altri Comuni, compensazioni e regolarizzazione versamenti

RIMBORSI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso va presentata o spedita all'ufficio (anche via fax al n. 0429/800737) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'art. 1, commi 724 e 726 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, in relazione alle istanze di rimborso dell'IMU, il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007.

RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI

Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Montagnana anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Montagnana F394 anziché il codice proprio del Comune competente) deve fare richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI

Nel caso in cui l'IMU dovuta sia stata complessivamente versata, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio (anche via fax al n. 0429.800737, utilizzando preferibilmente l'apposito modello) per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- [Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003](#)
- Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012

- [Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu](#)

Sportelli Imu

Lo sportello Imu/Ici fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Montagnana.

Contatti

Settore Tributi del Comune di Montagnana

Via Carrarese, 14 – 35044 MONTAGNANA (PD)

telefono 0429 81247, int. 2-2 - **fax** 0429 800737

Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni : ufficio.tributi@comune.montagnana.pd.it

Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni Imu, contratti di locazione, domande di rimborso o compensazione, richieste di riesame, etc.):

- fax 0429/800737
- posta all'indirizzo sopraindicato
- e-mail: protocollo@comune.montagnana.pd.it

orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:30 alle 13:00

giovedì dalle 9:30 alle 13:00, dalle 15.00 alle 17.00.

In prossimità alla scadenza del pagamento semestrale è disposta l'apertura straordinaria, con gli orari che sono pubblicati sulla pagina iniziale del sito del Comune.

Responsabili del procedimento:

Istruttore Direttivo: Marinello Renata

Funzionario Responsabile dell'IMU: dott.ssa Rocca Maria